

ALLEGATO B

ALIQUOTE E REGOLAMENTO TASI ANNO 2016

<u>0,1 per cento</u>	<u>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA</u> di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n.201/2011, convertito con modificazioni, dalla L. n.214/2011 e successive modificazioni e integrazioni.
<u>0,25 per cento</u>	<u>FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA</u> fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso, locati.
	<u>NON SONO SOGGETTE A TASI TUTTE LE ALTRE FATTISPECIE</u>

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI TASI

Art. 1 - La Tasi è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, ed aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 comma 2 del decreto legge 201/2011, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solito all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Art. 2 - Nel rispetto del principio di responsabilità solidale previsto dall'articolo 1 comma 671 L.147/2013 nel caso di pluralità di possessori, il tributo viene complessivamente determinato tenendo conto delle quote di possesso di ciascun titolare del bene medesimo.

Art. 3 - La Tasi è a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile nella misura, rispettivamente del 90% e del 10%, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto diverso dal possessore che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, la Tasi versata dal solo possessore nella misura predetta (90%).

Art. 4 - Il versamento della Tasi si effettua in due rate, scadenti il 16 Giugno e il 16 dicembre per ogni annualità d'imposta. E' comunque consentito il versamento in un'unica soluzione, da effettuarsi entro il 16 Giugno di ogni anno.

Art. 5 - Il versamento verrà effettuato dai contribuenti in autoliquidazione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (F24) o tramite apposito bollettino di conto corrente postale cui si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17.

Art. 6 - Il Comune s' impegna a mettere a disposizione dei contribuenti, anche tramite programma di calcolo on-line, tutte le informazioni che potranno favorire e aiutare i contribuenti nella predisposizione del calcolo stesso.

Art. 7 - Il tributo Tasi è calcolato facendo riferimento al mese di possesso, che viene considerato soltanto qualora la frazione di mese superi i 15 giorni.